

TORNATA DEL 21 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SOLOPIA

Sommario. — Congeda. — Omaggio. — *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia.* — Osservazioni del Ministro di grazia e giustizia contro l'emendamento proposto dal Senatore Lauzi nell'ultima tornata: in favore del medesimo, dei Senatori Farina, Capocci e Vigliani. — Considerazioni del Senatore Nardelli o Arnulfo a sostegno del progetto ministeriale. — Reiezione dell'emendamento del Senatore Lauzi — Approvazione dell'art. 2. — Adozione della proposta del Senatore Imperiali, a cui si unisce il Senatore Gibraria per la nomina di una Deputazione per assistere all'inaugurazione della statua di Daniele Manin. — Estrazione e sorte dei 10 membri, che debbono comporre. — Ripresa della discussione sul progetto ministeriale. — Aggiunta all'art. 2 proposta dal Senatore Plezza, combattuta dal Ministro di grazia e giustizia e dal Senatore Vigliani, relatore. — Reiezione dell'aggiunta del Senatore Plezza. — Approvazione dell'art. 3. — Soppressione della prima parte dell'art. 4 proposta dal Senatore Porro, appoggiata dal Senatore Vigliani, relatore, ed appoggiata dal Senatore Giulini. — Approvazione dell'art. 4.

La seduta è aperta all'ore 2 1/2. Si annunzia che è presente il Ministro di grazia e giustizia; più tardi intervengono pure il Ministro dei lavori pubblici ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, che viene approvato.

Legge quindi una lettera del Senatore marchese Enrico Gagliardi, il quale, per motivi urgenti di famiglia, chiede un congedo di un mese; che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Il signor Luigi Borghi, ex ufficiale ed ingegnere della real marina, fa omaggio al Senato di un esemplare della sua opera *Sull'ordinamento della marina militare italiana*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI VINCOLI FEUDALI IN LOMBARDIA.

Presidente. Continua ora la discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia. Essa aggirasi sull'art. 2, e sull'emendamento proposto dal Senatore Lauzi all'articolo stesso.

Questo emendamento consiste, come già ebbi occasione di dire ieri, nella surrogazione alle parole *dei due terzi di quelle della metà*, ed alle parole *dell'altro*

... di quelle della metà, e questa deve farsi in due luoghi, cui essa si riferisce. La parola è al signor Ministro di grazia e giustizia: **Ministro di Grazia e Giustizia.** Duolmi di non poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi, e quando il Senato avrà messo la vote ragione, spero che consentirà in questa proposizione, colla quale esordisco il mio discorso. Ieri io oppugnava l'emendamento proposto dal Senatore Porro, pel quale egli avrebbe inteso di non assegnare alcuna parte dei beni al successore chiamato oggi a me' tocca di combattere un emendamento, il quale sta ad un estremo opposto, e pel quale si vorrebbe assegnare al successore chiamato una porzione maggiore di quella che io avrei proposto nel mio disegno di legge. Io mi trovo adunque fra due estremi opposti, mi trovo in quel giusto mezzo, nel quale assai sovente sta la verità.

Ma l'onorevole Senatore Lauzi veniva ieri dicendo: qual criterio avete voi per dare piuttosto il terzo, o la metà, od un'altra quota? Non vi ha un criterio preciso, assoluto in ciò; tanto è dunque, che voi dividiate per metà ciascheduno tra il possessore del feudo, ed il successore chiamato i beni ora restituiti a libertà.

Signori, io credo che esiste il criterio, il quale precisamente determina quella quota, che secondo il disegno di legge credo dovervi assegnare al possessore

del feudo, e quell'altra che io credei dovermi assegnare al successore chiamato.

Vi hanno qui considerazioni di doppio ordine, alcune generali le quali riguardano l'economia, la moralità, dirò, della legge stessa; ed altre speciali che riguardano più particolarmente la qualità che debbe assegnarsi dei beni reai liberi per la legge medesima.

Cominciamo dalle considerazioni generali. Signori, si disse, e l'ho pur letto in alcuni scritti pubblicati testè come questa legge sia in sostanza una legge rivoluzionaria; che tale essendo, e poichè siamo sul cammino di fare una legge rivoluzionaria, tanto valga di fare, indipendentemente da ogni ragione di diritto quello che più si convenga in uno più vasto interesse. Questa tesi certo avrebbe potuto mirabilmente giovare all'emendamento dell'onorevole Senatore Porro, nel senso cioè che si assegnassero i beni non in ragione del principio giuridico che ora regge la vocazione feudale, ma in ragione di condizioni esteriori di pubblica utilità.

No, o signori, questa non è una legge rivoluzionaria; è appunto perchè non lo è, ed affinché questa verità sia ferma e bene stabilita, a me si conviene di essere rigido osservatore di tutti i diritti, ed è da questa considerazione segnatamente che io mossi nel fissare le quote siccome le ho proposte.

Non è, dissi, una legge rivoluzionaria; imperocchè rivoluzionarie sono quelle leggi le quali mentre stabiliscono un principio e distruggono una legge contraria preesistente, non badano ai diritti acquistati, e solo mirano di far servire l'effetto di queste medesime leggi a quelle circostanze esteriori dalle quali sono determinate.

Ma non è rivoluzionaria una legge, la quale seguendo il corso dei tempi e della pubblica opinione faccia cessare questa o quell'altra istituzione, che fu in un tempo utile, che fu in un tempo benefica, ma che ora non lo è più. Così è in tutte le istituzioni, in tutte le leggi. Esse si accompagnano naturalmente con le condizioni dell'età che corre; sorgono, si modificano o cadono secondo le esigenze o i bisogni del tempo.

Diffatti ogni età, ogni generazione è padrona di sé, è arbitra dei suoi destini; nessun'età, nessuna generazione può sequestrare le età, e le generazioni future. E se antiche istituzioni hanno salvato i tempi antichi, le nuove vogliono e debbono salvare i tempi nuovi.

Ora bene, adunque, che fanno le leggi le quali operano sui fatti progressivi?

Si adattano alle circostanze, secondano i tempi, secondano la pubblica opinione, e quando il legislatore vede che matura è l'epoca di tradurre in legge, ciò che è già nel sentimento e nella opinione comune, egli allora lo fa.

E senza di ciò non è efficace la legge: permettetemi che io qui richiami quel verso del Venusino; *Quid leges sine moribus vanae proficiunt?*

Il perchè se si dica rivoluzionaria la legge presente, in quanto sopprimendo i feudi rende a libertà i ben

che vi siano soggetti, voi ben vedete che ciò non è, imperocchè ispirandosi essa alla ragion dei tempi e della civiltà, altro non fa che secondare i più inconcussi principii di libertà e di pubblica economia.

Ora bene adunque siccome non è per nulla rivoluzionaria la presente legge nella sua causa motrice, così non debbe essere rivoluzionaria nelle sue disposizioni.

Quindi già comprendete, o signori, come queste considerazioni generali aiutino il mio assunto, e voi leggendo ad uno ad uno gli articoli del progetto di legge, vedrete che per quanto stava in me io non volli far servir la legge a nessun principio estraneo al suo proprio scopo, ma volli bensì che la legge, dove sopprimeva i feudi, fosse sollecita nel tempo stesso di rispettare i diritti acquistati.

Vengo ora alle considerazioni speciali. Vengo a dimostrare come la misura nella quale secondo la legge, io avrei fissato la parte del possessore del feudo e la parte del successore chiamato, veramente sia quella che si attaglia al giusto ed all'equo.

Io consento con l'onorevole Lauzi che non è possibile misurare con le cifre il valore di un concetto, un valore morale, un valore giuridico. Ma però anche in questo caso vi ha un criterio il quale ci guida, quasi per negazione o per eliminazione.

Esso ci consiglia ad evitare i due estremi opposti, perchè l'uno è l'altro a giustizia contraria; siam ricorretti allora a bilanciare le condizioni rispettive delle due parti poste in conflitto, e secondo l'indole, il carattere e il valore loro tale applicarvi la ragione del diritto.

L'onorevole Lauzi propone che i beni si dividano in due parti eguali, talchè una metà la consegua il possessore del feudo, l'altra metà la consegua il primo chiamato. Egli dice: metà per uno non fa male a nessuno. Tali erano le sue parole.

Sta bene quando questo o quello abbiano ugual diritto: sta bene allora la proporzione aritmetica, avvegnachè fra due aventi ugual diritto non vi ha ragione per cui uno abbia più, e l'altro si abbia meno; ma quando ciò non sia, quando fra due a cui si vuol soddisfare, trovansi in diversa condizione di diritto, mi direte ancora che sia giusto che non faccia male a nessuno questo dividere metà per ciascuno? Oh! fa male di tante imperocchè pregiudica a un diritto.

Ora, o signori, domando io, chi vorrà dirmi che il diritto del possessore del feudo sia uguale al diritto del primo chiamato? Io credo che nessuno si farà a sostenere questa tesi.

Non entrò in una discussione dottrinale della ragione giuridica del possessore del feudo e del primo chiamato.

Parmi anzi che già ne accennassi abbastanza nelle tornate che precedettero la presente. Solo giovami ricordare che il possessore del feudo ha veramente un diritto che il primo chiamato non lo ha.

Il possessore del feudo è ben più che un usufruttuario:

egli ha un dominio utile, e anzi, per lo perdono l'oggi, revole Vigliani, anche qualche cosa di più.

Comunque sia non disputeremo sulla maggiore o minore quantità del diritto del possessore del feudo considerato in sé, o mi basti mettere in sodo che esso ha un diritto, ed il successore chiamato non ha diritto di sorta.

Ed invece poi nessuno dubita che siccome le ragioni del possessore del feudo come del successore chiamato si regolano secondo la legge feudale, essi hanno quei diritti, quella posizione che loro la legge assegna; la legge può intervenire mentre il feudo sta, mentre è posseduto, e troncato senza altro quel corso che è riservato in favore del successore chiamato quando il possessore morrà.

Dalla legge si ha il diritto, la legge lo toglie. Ma siccome essa sola diede il diritto, ed era nelle umane possibilità che una nuova ne intervenisse, la quale distruggesse la prima, così è ben evitabile come il diritto del successore a due condizioni era sottoposto, la prima, che sussistesse tuttavia quella legge, dalla quale egli attingeva la sua speranza; la seconda che egli sopravvivesse al possessore.

Per bene verso chiunque il possessore del feudo ha solo veramente un diritto, il successore chiamato non ha che una speranza, che un'aspettativa. Ora se così è, come potremo noi giustamente assegnare un'uno e l'altro uguale partecipazione di beni, quando essi sono in diversa condizione di diritto? Per questo rispetto la legge sarebbe ingiusta.

Ma l'onorevole Senatore Lauzi osservava come in altre circostanze ed in condizioni di legge conformi alla presente si fosse diviso in parti eguali tra il possessore del feudo ed il successore chiamato.

E mi citava le leggi intervenute nel 1837-38 all'epoca dell'abolizione dei feudi nella Sardegna, mi citava il decreto del Governatore dell'Isola dell'11 novembre 1839; mi citava infine i decreti dei due Commissari dello Marche e dell'Umbria recentemente pubblicati. Non credo citasse altri esempi.

Il Senatore Lauzi. Anche le leggi sul fidecommissario. Il Ministro di Grazia e Giustizia. Io sono lieto che esso mi vanti altresì i fidecommissari, e da quali esordio per dimostrare come non valgano al caso nostro gli esempi addotti; e come anzi qualche esempio sia in contrario.

La menzione, testè fatta, dall'onorevole Lauzi del fidecommissario e della divisione a parti eguali stabilita nella loro abolizione dimostra come egli creda che il successore fidecommissario ed il successore feudale si trovino nella stessa e medesima condizione di diritto, ma ciò veramente non è, e di qui anzi lo credo poter desumere un argomento validissimo a conforto della mia tesi.

Il successore fidecommissario non ripete dalla legge solamente il suo diritto, lo ripete, come dicono i pratici, ex pacto et providentia maiorum, e non è la sola legge che chiama il discendente al fidecommissato, ma egli è il fondatore, ond'è che il chiamato al fidecom-

messo, ha veramente una ragione diretta, una ragione rivolta nella sua persona che è sospesa bensì dall'esistenza del suo antecessore, ma non meno della sua valida ed efficace.

Diverso è il caso nel feudo. Qui la ragione feudale determina la vocazione non in relazione ad una certa determinata persona, ma in relazione alla natura alla costituzione del feudo; ond'è che colui il quale viene al feudo, si viene non per effetto e provvidenza dei suoi maggiori, ma bensì per effetto e provvidenza della legge stessa. Non confondiamo qui il patto feudale colla successione feudale; quello determina bensì la natura del feudo, le condizioni accidentali, che lo accompagnano, ma la successione feudale è determinata mai sempre dalla legge secondo l'indole, e la natura assegnate al feudo stesso.

Insomma, io mi rivolgo, o signori, alla vostra dottrina e vi chieggo se si possa contestare il seguente principio, che il successore fidecommissario ha veramente un diritto eventuale bensì, ma pur sempre un diritto; laddove un successore feudale non ha che una speranza, un'aspettativa, ma non mai un diritto, nemmeno in potenza.

Ecco i motivi per quali, o signori, nell'abolizione dei fidecommissari si attribuì una metà dei beni al possessore, l'altra al primo chiamato; perché effettivamente il successore chiamato nel fidecommissato aveva un diritto pari a quello del possessore presente.

Or bene adunque valga codesta osservazione per tutti i vari casi, per quali avvenga che vi sia commissario il fidecommissato al feudo; allora mai sempre avrà luogo e giustamente codesta divisione in parti eguali, perché si tratta fra due aventi eguale diritto.

Vengo ora all'esempio che l'onorevole Lauzi adduceva dell'abolizione dei feudi in Sardegna.

Voi sapete la genesi dei feudi in Sardegna a cominciare dall'antico diritto di Aragona a venire sino ai tempi più recenti. Voi sapete altresì la storia dell'abolizione dei feudi in quell'isola.

Quando il magnanimo Carlo Alberto saliva al trono la Sardegna reclamò l'abolizione dei feudi. Ma non si trattava allora soltanto, o signori, di sciogliere i beni dai vincoli civili dell'inalienabilità e della reversibilità; si trattava di sopprimere la feudalità stessa che vi reggeva ancora, si trattava di sciogliere dai potenti baroni le persone le quali ne dipendevano o per omaggio o per giurisdizione o per prestazioni onerose.

Quindi l'abolizione dei feudi in Sardegna iniziata dal magnanimo Carlo Alberto fu l'abolizione anzitutto della feudalità.

Ma nel tempo stesso in cui questa si aboliva sotto il rispetto dei signorili diritti si avvisava ad abolire o diminuire quei vincoli che inceppavano la proprietà stessa, e quindi a liberarla da quella soggezione, da quelle dipendenze che tanto nocivano alla pubblica ed alla privata economia.

Quindi si pensò essere conforme alle condizioni di

quella tempo e della Sardegna, di operare anzitutto il riscatto dei feudi trasportandone i diritti quali essi fossero sopra il prezzo di modesto riscatto e nel tempo stesso di tener conto delle ragioni dei possessori e dei chiamati.

Ma quando così facevasi dividendosi i beni tra il possessore ed il chiamato in due parti eguali, non però ereditarie, e signori, come si stabilisse il principio della divisione dei beni in parti eguali, in considerazione della pura ragione feudale.

No, o signori, si riguardarono quei feudi piuttosto come feudi commissari che come feudi, quindi in ragione ben diversa da quella in cui ora versiamo, essendo i feudi di cui trattiamo affatto separati e distinti dai feudi commissari.

Ma valete una prova maggiore. Ricorrete alla legge del 5 agosto 1848, quando cioè si abolivano in Sardegna i feudi commissari, e vi troverete all'articolo che mi pare sia il 5 di quella legge, cosìusi ed identicati insieme feudi commissari quasi una cosa sola, onde poi la divisione a parti eguali fra i due. Ma perchè, o signori? Precisamente perchè si riconoscevano quei feudi come feudi commissari, e quindi si riconosceva nel successore chiamato quella ragione di diritto che sta nel successore feudicommissario.

Da queste cose tutte voi scorgete che l'argomento descritto dalla legge al disopra del feudo nella Sardegna, lungi che nuocia al mio assunto, vieppiù lo conferma. Vedevo l'onorevole Senatore Lauzi il decreto del governatore dell'Emilia dell'11 novembre 1859, ed i decreti per quali vennero aboliti i feudi che tuttavia rimasero nell'Umbria e nelle Marche.

Signori, qui la posizione potrebbe essere delicata, alquanto, avvegnachè noi saremmo forse condotti a riguardar quella differenza che corre tra quelle determinazioni che scendono da una esatta e ponderata considerazione del diritto e quelle che la ragione pratica del tempo e delle circostanze talvolta inspira e tal'altra impone.

Noi siamo qui, o signori, nel loro della ragione, ove la legge non solo si fa, ma prima che si faccia, si discute e prima che si discute lungamente si medita: qui si determinano le riservezioni della legge da canoni pre-stabiliti, e che possono seguirsi francamente e tranquillamente nell'ordine della scienza.

Il perchè se ha dimostrato che la mia proposta è razionale, e conforme al diritto, voi non guarderete agli esempi, ma bensì a ciò che la ragione dettata dai principi della giustizia e della equità per se stessa comanda.

Senatore Nardelli. Domanda la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho accennato di sopra come alcun altro esempio vi fosse del tutto contrario a quelli addotti dall'onorevole Lauzi, aggiungendo come ad un tempo siasi in esso serbata appunto la distinzione che io ricordava più sopra tra il feudo ed il feudicommissario, ora ne discorrerò brevemente.

Vi è nota la legge del 7 marzo 1797 per la quale fu

la feudalità abolita presso di noi. Con essa si resero liberi i beni da ogni soggezione feudale sia verso i successori chiamati, sia verso il concedente del feudo, né si attribuì al successore chiamato partecipazione veruna; ben però si attribuì quando vi fosse feudicommissario. Onde la menovata legge del 7 marzo 1797 non solamente è un esempio contrario a quelli addotti dall'onorevole Lauzi, ma è appoggio di autorità e di dottrina di mio assunto, e quindi per me stesso le obiezioni le quali venivano avanzate dall'onorevole Lauzi e smentite dagli esempi, ora si smentiscono da se stesse.

Decretando secondo dalla legge abolitrice delle commende delle cappellanie laicali, quale sarebbe la legge del 18 gennaio anno IX. In tutte queste leggi voi vedrete come da parti e colui che facevano concessioni di quote parte in condizioni di diritto eguali fra loro, il che effettivamente non è nel caso nostro.

O dunque, se da tutto ciò risulta che il diritto del possessore del feudo non è eguale al diritto del successore feudicommissario, voi mi consentirete che non si può accordare ad uno tanta parte quanto si accorda all'altro. In questo punto non ho più da dire nulla.

Ma qui parmi l'onorevole Senatore Lauzi osservare che al possessore del feudo si dà più ancora della metà, perchè se gli conserva l'usufrutto; onde egli avrebbe e la metà, e l'usufrutto finchè egli vive, laddove il successore non avrebbe che la metà quando il suo antecessore sia passato al più.

Ma, o signori, quello che non si toglie, affè che non si dà. Colui che possiede il suo feudo egli ha certamente il diritto di goderlo, finchè vive, e perchè si ritarda al successore il possesso del feudo, forsechè ne viene che qualche cosa si conceda a colui che possiede? Mai no, o signori, imperocchè in nessuna guisa si toglie a colui che sarebbe il successore chiamato quando si conserva a colui che ha il possesso del feudo l'usufrutto che egli possiede; e se la legge non intervenisse, certo il successore del feudo non avrebbe sino a quell'epoca il feudo medesimo; lo godrebbe per infuori nella sua totalità l'investito, il quale possedendolo in virtù del suo diritto, non vi ha ragione per cui gli si impedisca l'usufrutto che ritiene al di sopra dei due terzi in proprietà. È un'idea modesta che non può essere confusa coll'altra; è un diritto che egli ritiene non in quanto lo consegua per virtù della presente legge, ma in quanto esso già lo ritiene. Quindi il solo confronto che possa farsi, egli è tra i due terzi ed un terzo.

Senatore Cadorna. Domanda la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io nel cominciare il mio discorso accennava ai due estremi, e diceva come dovesse esser giusta quella sentenza che ci collocava in mezzo.

Ora siamo tra la metà voluta dall'onorevole Lauzi ed il tutto che da altri si negherebbe per contro al successore feudale; or bene, fra questi due estremi

prendiamo un partito. Io lo collocava ai due terzi, e così a quel tanto che sta tra la metà ed il tutto opposto, e pareva a me di essere veramente in quel giusto mezzo in cui si identifica la ragione, la giustizia e la verità.

Farò ancora un'ultima osservazione, la quale riflette tutta l'economia della legge, ed i destini della legge medesima.

Io ieri combattevo, e mio malgrado sempre, l'emendamento dell'onorevole Senatore Porro, secondo il quale quella parte del feudo al successore chiamato.

L'opinione dell'onorevole Senatore Porro, credetelo, ha molti propugnatori, l'opinione dell'onorevole Senatore Lauzi ne avrà molti, ancor più; ma il pericolo non accetteremo una transazione tra questi due estremi?

Tanto più pare a me che ella debba accettarsi non solo in quanto contemperando le due opinioni opposte si riesce ad un risultato, soddisfacente per tutti, ma in quanto, altresì, noi evitiamo l'ingiusto sistema di attribuire a due che hanno diritti diversi una stessa e medesima soddisfazione.

Per lo che penso che se voi respingerete l'emendamento Lauzi, che è uno degli estremi, come ieri avete respinto l'emendamento dell'onorevole Senatore Porro...

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Che è l'estremo opposto voi rollocherete la legge in quella condizione favorevole di giustizia e verità per cui porto fiducia che sarà ugualmente adottata dall'altro ramo del Parlamento e definitivamente sanata.

Per queste considerazioni io confido che voi respingerete l'emendamento dell'onorevole Senatore Lauzi.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io ho prestato la massima attenzione alle ragioni dell'onorevole signor Ministro per riuscire a convincermi che l'esatta proporzione consisteva nel terzo, anzi che nella metà da assegnarsi al successore chiamato al feudo: confesso che questa diversità di un sesto, per cui al dire del signor Ministro sta la giusta proporzione da una parte e l'ingiusta dall'altra, studia e ristudia non l'ho ancora capita.

Io ho sentito il signor Ministro premettere, che egli voleva essere rigido osservatore di tutti i diritti ma in grazia, chiederei io, di quali diritti intende egli parlare? Sono diritti compiuti, assoluti? ma se sono diritti assoluti, allora io vengo nell'opinione dell'onorevole Senatore Porro che si debba completamente liberare i feudi sin d'oggi, perchè ragioni di pubblica utilità, che debbono prevalere nella formazione di simili leggi, persuadono a svincolare sin d'oggi i beni che da quel vincolo sono affetti.

Od egli invece entra in un altro ordine di idee, e considererà non propriamente i diritti acquisiti, ma i diritti, per così dire, in speranza, ed allora io credo che la ragione di equità persuada a dare all'immediato successore, non un terzo, come egli si è sforzato di pro-

varo essere giusto, ma bensì la metà, come pensava l'onorevole Senatore Lauzi.

Ma qui mi convince la ragione che il Ministro di grazia e giustizia andava adducendo, che cioè uguale non fosse il diritto del possessore attuale o del successore del feudo, giacchè è immancabile che qualunque sia la causa per cui l'uno e l'altro vengono ad avere parte dei beni, certamente il possessore attuale del feudo viene ad avere assai più dell'altro, poichè naturalmente seguita ad avere il godimento e possesso del tutto, oltre la proprietà della parte.

Dunque considerato al momento attuale il possessore del feudo viene immancabilmente ad avere molto più, che non il successore.

Molto meno poi mi persuade a non paraggiare il feudo al fidecommissario la ragione che l'onorevole Guardasigilli andava desumendo dall'origine dei diritti dai quali deriva il fidecommissario ed il feudo.

Qui, o signori, non si tratta di regolare l'origine del diritto: l'origine del diritto rimonta al momento in cui il diritto fu attribuito, ma si tratta di regolare gli effetti. Ora spogliate il feudo d'ogni considerazione feudale, spogliatelo d'ogni reversibilità come per la presente legge spogliamo anche i feudi *traditi*, immancabilmente non restano che gli effetti della trasmissione, regolata precedentemente tanto nel feudo come nel fidecommissario.

Dunque non vedo perchè relativamente agli eguali effetti delle due istituzioni che la legge vuol far cessare, si debbano adottare misure diverse. Non si tratta, ripeto, di risalire alle origini del diritto, ma di regolare negli effetti attuali di trasmissibilità dei beni che divengono identici sui feudi come sui fidecommissari, dacchè per la presente legge facciamo cessare la reversibilità dei feudi medesimi.

Per conseguenza anche questa ragione non mi persuade che si debba adottare un sistema diverso da quello che lo stesso signor Ministro propone di adottare nei fidecommissari.

Si è anche dall'onorevole senatore Lauzi citato l'esempio dei feudi di Sardegna, e qui il signor Ministro subito ha osservato che vi era una grande diversità, perchè ha egli detto, in Sardegna dovevasi pure far cessare, se non tutta, una parte della giurisdizione feudale.

A questo riguardo mi pare che la ragione valga contro di lui e non in suo favore, perchè il possessore attuale in Sardegna veniva ad essere spogliato di un diritto che prima proficuamente esercitava. Era dunque naturale che gli si attribuisse in compenso una maggiore e non una minore parte in proprietà, ma in questo caso, in cui ogni giurisdizione già è cessata, egli è evidente che la ragione addotta dai feudi di Sardegna milita contro il sistema del Ministero, come già ho osservato, e non in favor suo.

In questo stato di cose io confesso che sarei stato disposto a dare il mio voto, perchè si conceda tutto all'attuale possessore, e non essendo ora impossibile, opino che si dia la metà per ciascheduno.

Io trovo logica o l'una o l'altra cosa; ma questo giusto mezzo del terzo, per quanta attenzione vi abbia messa, non ho potuto giustificarlo ai miei occhi.

Quando uno ha il diritto alla proprietà, ed un altro ha l'usufrutto, in forza del complesso delle nostre leggi, l'usufrutto si valuta alla metà della proprietà. Ora i feudatari attuali, cessata ogni giurisdizione, cessata ogni reversibilità, si possono veramente considerare come veri usufruttuari.

Il diritto che si considera del successore immediato, se stesso il feudo, sarebbe dell'intero usufrutto dei beni feudali. Colla legge attuale viene privato della speranza di questo suo diritto; ebbene gli si dia in compenso la proprietà di quella metà di beni, che è già per le leggi nostre pareggiata all'usufrutto del tutto. Questo viene ad essere ai miei occhi una specie di compenso.

La legge non è obbligata a dare la proprietà né all'una né all'altra delle due persone, che hanno un diritto su beni feudali; ebbene la legge che non sarebbe obbligata a dar nulla né all'uno né all'altro, assegna una metà per caduno di questi beni. Riconosco anch'io che il diritto dell'uno non è eguale al diritto dell'altro, ma osservo che in questa liberazione di beni, il possessore attuale sta molto meglio, perchè seguita ad avere usufrutto sulla parte del successore. Per conseguenza mi pare, che stando anche alla generalità delle nostre leggi quando non si voglia abolire fin d'ora completamente oggi dipendenza di vincolo feudale, si debba attribuire al successore la metà e non il terzo, come sostiene l'onorevole Guardasigilli.

Presidente. La parola è al Senatore Nardelli.

Senatore Nardelli. Ho creduto che il maggior plauso debba farsi al disegno della legge che al presente chiama le cure del Senato in quanto alle disposizioni colle quali vien regolata l'abolizione del feudalesimo in Lombardia; emancipandosi dalle leggi emanate sulla materia a contare dalla fine del secolo passato dopo la rivoluzione francese, e che ebbero luogo in diversi altri paesi d'Europa ove si vede non tenuto alcun conto dei diritti de' futuri chiamati, ed invece nella eversione dei feudi si veniva a proclamare la libertà dei beni soggetti al feudo, nel favore esclusivo dei gravati, senza per nulla tener conto, ripeto, dei diritti dei futuri chiamati nel feudo. Il Ministro Guardasigilli ha messo innanzi al Senato le grandi ragioni legali-politiche che informano la legge presente, o la bontà del progetto della legge stessa nel confronto colle legislazioni preesistenti appo altre nazioni. Faccio plauso quindi al disegno della legge; nell'aver tenuto conto eziandio dei diritti dei futuri chiamati nel feudo. La questione perciò è riposta nel definire qual sia la parte che conviene attribuire a questi futuri chiamati.

Non ripeterò ciò che bellamente il Ministro Guardasigilli con quell'eloquenza che gli è propria, ha esposto al Senato; le ragioni, cioè, che giustificano lo schema della legge, e per cui respinge l'emendamento che al medesimo si è fatto; mi permetterò solo di rassegnare

al Senato che indipendentemente dalle considerazioni del Ministro conviene porre mente al maggiore diritto che concorre nel gravato in confronto del futuro chiamato. Né opportunamente si è invocata l'antecedente legge sullo scioglimento de' fedecomessi, che a mio modo di vedere avrebbe tutta l'influenza nella risoluzione dell'articolo, che al presente richiama le cure del Senato. Il signor Ministro ha fatto notare la grande varietà che intercede nel rapporto dei gravati del feudo, messo in rapporto il diritto dei medesimi con i gravati nel fedecomesso.

Mi limito quindi unicamente a rassegnare alla sapienza del Senato che per verità grado diverso ci offre i gravati e chiamati nei fedecomessi, e tra i gravati e chiamati di feudi. Ed inverò i gravati di feudi, e signori, che cosa rappresentano? Non altro che un semplice dominio utile; poichè il dominio eminente risiedeva nella corona.

Al contrario nella testa dei gravati di beni soggetti a fedecomessi, i gravati avevano la piena proprietà, il pieno godimento dei beni col solo peso che in morte loro dovevano trasferire e trasmettere questi beni a coloro che erano chiamati in forza della legge di fondazione. Quindi voi vedete nei gravati al feudo un diritto meno esteso, un diritto meno largo; mentre trovate nei gravati di beni soggetti a fedecomessi un diritto più ampio; un diritto più largo. Tanto è ciò vero, che trattandosi di beni soggetti a fedecomesso ove alla morte del gravato venisse a mancare colui che in forza della legge di fondazione doveva conseguire il godimento dei beni soggetti al fedecomesso, in tal caso questo veniva a sciogliersi, e rimaneva nella eredità libera del gravato.

Ma questo fenomeno, o signori, non si avverava riguardo ai feudi; poichè, ove all'epoca della morte del feudatario mancasse quegli che in forza della legge di successione nei feudi fosse chiamato a raccogliere i beni feudali, non si avverava la devoluzione dei beni feudali in favore degli eredi del feudatario, che era morto senza successori nei feudi; ma invece il feudo ritornava alla Corona, si dava luogo alla devoluzione del feudo in favore del principe. Quindi pare, o signori, che ci sia gran differenza tra i beni gravati del fedecomesso ed i beni soggetti a feudo; di maniera che se per il diritto dei futuri chiamati al fedecomesso si è dato la metà dei beni, credo che si è tenuto conto del diritto più esteso che i chiamati ai fedecomessi avevano, più ampio di quello che avevano i chiamati ai beni feudali.

E se dovessi, o signori, confortare queste mie osservazioni alla sapienza del Senato con uno esempio ricavato dalla legislazione sulla materia di cui ora il Senato si occupa, non sarebbe inopportuno, secondo il mio modo di vedere, d'invocare un esempio ricavato dalla legislazione delle province napoletane, ove, quando nel 1806 venne ad essere pubblicata la legge eversiva dei feudi, che non era se non una riproduzione della

legge emanata precedentemente dalla legislazione francese, si dà luogo alla proclamazione della libertà dei beni feudali a favore esclusivo dei gravati, ossia degli attuali possessori dei beni feudali, cioè degli ex baroni che godono i feudi.

Immediatamente però venne pubblicata la legge relativa ai magistrati, e si vide che in questa legge si era anche medesime; ed per la stessa differenza del diritto della legge precedente all'eventuale nel feudo, si dice all'incanto con un'altra legge, e si dice che non si può o meno ampia, secondo che il legislatore ha voluto in quella legge, e che si è stabilito in questa legge di essere di natura di feudo, e che si è stabilito di essere di natura di feudo, e che si è stabilito di essere di natura di feudo.

Non così però per quelli che erano soggetti al feudo commesso, al maggiorasco, dove la libertà dei beni venne ad essere proclamata, e si è stabilito di essere di natura di feudo, e che si è stabilito di essere di natura di feudo, e che si è stabilito di essere di natura di feudo.

Presidente. La parola è al Senatore Capocci.

Senatore Capocci. Io non posso entrare, né entrare nella questione di diritto; solo vorrei sottoporre al Senato una considerazione di fatto.

Ed a chi i possessori attuali della nuova legge non perdono nulla dell'attuale usufrutto, di più vogliono ad avere subito la proposta fatta dall'onorevole Senatore Lanzi in pieno possesso la metà del feudo.

Al contrario il futuro chiamato viene ad avere la metà, e la metà egualmente, ma viene a perdere l'eventualità del godimento dell'intero feudo.

Ora questa perdita è la reputo molto gravosa per il futuro chiamato, perché potrebbe darsi benissimo, che egli fin di tanti entrasse in possesso del suo diritto. Quindi se egli per giungesse a vivere e godere per 10 anni, verrebbe ad essere pregiudicato dalla nuova legge che gli attribuirebbe assai meno di quello che avrebbe ottenuto col suo usufrutto; se poi giungesse a vivere e a godere per 20 o per 30 anni, siccome dopo 30 anni il capitale si quadruplica, e supponendolo di 100 mila lire, sarebbe perciò portato a 400 mila; ripeto quindi che il futuro chiamato in questo modo, sebbene non si tratta che di una eventualità, viene ad essere grandemente danneggiato.

Per conseguenza io appoggio l'emendamento dell'onorevole Senatore Lanzi.

Presidente. La parola è al Senatore Lanzi.

Senatore Lanzi. Io mi riservo di parlare dopo la

merito dell'emendamento, per dire quattro parole, anche per onore della firma.

Intanto cedo la parola al collega dell'ufficio centrale, il Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Nell'intervire in questa questione che credo essere la più grave in questo argomento, io non mi faccio organo dell'opinione dell'ufficio centrale, ma unicamente dell'opinione mia, e questa nell'ufficio io appartenni a quella minoranza di cui l'onorevole Lanzi è stato l'altro membro.

Non presumo certamente di aver capito l'onorevole collega tutto quel concetto che mi ha mostrato con singolare parole di aspettarsi dalla mia futura parola; ma non credo mio debito di distendere con lui la difesa di una opinione che era sul terzo ordine. Presumo sicuramente ancor meno di rispondere alla sua aspettazione dopo che io intesi l'inquietante e duto discorso del signor Guardasigilli, il quale è venuto con largo corredo di argomenti esponendo quanto sopra questa questione nel senso suo al potere allargare.

All'atto tuttavia a sottoporre al Senato alcune brevi osservazioni, le quali mi pare si possano validamente contrapporre agli argomenti dell'onorevole signor Ministro.

Comincio dal dichiarare che al pari di lui sono affatto nemico di ogni specie di legge che sappia di rivoluzionario; e se vi è cosa di cui io sia lieto in questa discussione ella è certamente questa, che la legge che noi discutiamo, mi pare lontana affatto da ogni carattere rivoluzionario, essa è discussa in tempi quieti, tranquilli, ed ordinati, che permettono di tener ragione di ogni diritto, di usare tutti quei riguardi che giustizia ed equità richiedono in questa materia. Una cosa mi ha però alquanto sorpreso, ed è che mentre il signor Ministro si professava contrario ad ogni legge che avesse carattere rivoluzionario, benellora con uno speciale favore l'antico regio editto del 7 marzo 1797 che abolì in Piemonte la feudalità, per verità io ho inteso dire da persone le quali vivevano all'epoca in cui emanò quell'editto e che si occupavano di cose legali e politiche, che esso fu dal contemporaneo qualificato in un modo che certamente non potrà andare a genio del signor Ministro: fu detto l'editto della paura.

Forse in questo Consesso esiste alcuno di coloro i quali avranno essi inteso, ed inteso, o l'avranno inteso dire dal contemporaneo di quell'editto. E per verità la storia a noi tutti fa conoscere in quali circostanze i nostri governanti fossero dalla bufera rivoluzionaria, che soffriva impetuosa dall'Alpi, costretti a far quella legge.

Questo ricordo storico basterà a rendere ragione della causa per cui in quell'editto non è fatta alcuna menzione dei prossimi chiamati, come non vi è parola degli attuali possessori, ma si abbandonò la sorte degli uni e degli altri all'effetto legale della legge. Si eccettuaron però dall'immediato scioglimento quei feudi che avevano carattere fideicommissario, e per quali si

drato sua disposizione, che può spacciarsi, dover ad un'imprescindibile, ed irrazionale, che, tolta anche a quell'istito che era un atto di liberalità, non ha più alcun valore. E' una disposizione speciale, ed emanata: la prerogativa del viceré, successorio, per quattro gradi, annata in quei feudi a quali, avevano carattere di feudi commessarij, ed in altri feudi a cui non avevano. E' un atto, ed unque, di far non conforme alla volontà del signor Ministro, lasciando in disparte questo esultio, e non succedendo, usq. in questa occasione, si dovrebbe altrove le ragioni che mi pare debbano servir di norma nel determinare la parte da assegnarsi agli attuali possessori, ed ai primi chiamati, nella ripartizione dei beni feudali. Non parmi, che sia necessario di ricorrere ad un criterio negativo, alle vie di esclusione, che accennava il signor Ministro, e che non ha mai detto. Si prenda che, ripartendo, da vicino la materia, noi possiamo trovare un criterio positivo, una norma dicente, Qual è lo scopo dell'articolo che noi discutiamo, nel regolare la distribuzione dei beni feudali? Se non altro lo scopo è un solo; quello di tener giusta ragione di tutti gli interessi che riguardano i feudi dell'abozione dei feudi lombardi, e che, in un punto, si è detto, di non si tratta adunque di scegliere un criterio, di equità, per dare, a ciascuno quel tanto che corrisponde, al danno, al pregiudizio, che, dalla scioglimento dei feudi feudali sarà patito dagli. Ora non si potrà dire, certamente, che ne senta alcun danno l'attuale investito, o il primo chiamato. E' già l'onore di dirlo al Senato, ed era la natura dell'argomento, mi obbliga a ripetere, che la condizione del possessore del feudo, non ripana questo pregiudizio, anzi viene migliorata, dalla legge, non quella parte dei beni feudali che gli viene immediatamente attribuita, e proprio, ed assoluta dominio, e qui, mi ripete, di non poter rifiutare quell'opinione, che, non ebbe, la fortuna di essere, all'ordine del giorno, della giustizia. Io rimango ancora nella persuasione che il possessore dei beni feudali, investito del feudo, non ha, o non ebbe mai, più che un semplice diritto di usufrutto, cioè che il diritto appartiene al dominio utile dei beni feudali, ed al dominio diretto, non potrei riconoscere che nemmeno una particella, sia presso il feudatario, non la cosa, come diversamente quanto ai fedecommessari, e su questo punto mi tratterò, quando, al mio discorso giungerò, a parlare di questo oggetto. E' un fatto, ed è un fatto, che l'attuale investito, non soffre nessun danno, anzi riparia un vantaggio; dai feudi, e che, in un punto, si è detto, di non si tratta adunque di scegliere un criterio, di equità, per dare, a ciascuno quel tanto che corrisponde, al danno, al pregiudizio, che, dalla scioglimento dei feudi feudali sarà patito dagli. Ora non si potrà dire, certamente, che ne senta alcun danno l'attuale investito, o il primo chiamato. E' già l'onore di dirlo al Senato, ed era la natura dell'argomento, mi obbliga a ripetere, che la condizione del possessore del feudo, non ripana questo pregiudizio, anzi viene migliorata, dalla legge, non quella parte dei beni feudali che gli viene immediatamente attribuita, e proprio, ed assoluta dominio, e qui, mi ripete, di non poter rifiutare quell'opinione, che, non ebbe, la fortuna di essere, all'ordine del giorno, della giustizia. Io rimango ancora nella persuasione che il possessore dei beni feudali, investito del feudo, non ha, o non ebbe mai, più che un semplice diritto di usufrutto, cioè che il diritto appartiene al dominio utile dei beni feudali, ed al dominio diretto, non potrei riconoscere che nemmeno una particella, sia presso il feudatario, non la cosa, come diversamente quanto ai fedecommessari, e su questo punto mi tratterò, quando, al mio discorso giungerò, a parlare di questo oggetto.

rebbe cosa, che, potrebbe, a confusione, ed a disordine inestricabile. E' un fatto, ed è un fatto, che l'attuale investito, non soffre nessun danno, anzi riparia un vantaggio; dai feudi, e che, in un punto, si è detto, di non si tratta adunque di scegliere un criterio, di equità, per dare, a ciascuno quel tanto che corrisponde, al danno, al pregiudizio, che, dalla scioglimento dei feudi feudali sarà patito dagli. Ora non si potrà dire, certamente, che ne senta alcun danno l'attuale investito, o il primo chiamato. E' già l'onore di dirlo al Senato, ed era la natura dell'argomento, mi obbliga a ripetere, che la condizione del possessore del feudo, non ripana questo pregiudizio, anzi viene migliorata, dalla legge, non quella parte dei beni feudali che gli viene immediatamente attribuita, e proprio, ed assoluta dominio, e qui, mi ripete, di non poter rifiutare quell'opinione, che, non ebbe, la fortuna di essere, all'ordine del giorno, della giustizia. Io rimango ancora nella persuasione che il possessore dei beni feudali, investito del feudo, non ha, o non ebbe mai, più che un semplice diritto di usufrutto, cioè che il diritto appartiene al dominio utile dei beni feudali, ed al dominio diretto, non potrei riconoscere che nemmeno una particella, sia presso il feudatario, non la cosa, come diversamente quanto ai fedecommessari, e su questo punto mi tratterò, quando, al mio discorso giungerò, a parlare di questo oggetto.

avrebbe mai fatto, se quella giusta aspettativa non fosse stata presente al suo pensiero.

Ora per compensare quest'aspettazione, per non deludere tutti questi calcoli, che erano pur giusti e legittimi, non troverete miglior mezzo di quello che l'emendamento dell'onorevole Senatore Lazzi propone. Accogliendolo noi, non faremo danno a nessuno, ed avremo pienamente soddisfatto ad un legittimo, ad un rispettabile diritto eventuale. Questi argomenti che mi sembrano avere una grande forza anche presi isolatamente, ne riceverono altra non più grande dagli antecedenti.

Io non sono adoratore degli antecedenti in nessuna materia che dipenda da principii di ragione certi e determinati: più che a ciò che si fece, io riguardo soglio quel che si dovrebbe fare. Ma nelle cose che non dipendono da norme positive e assolute, ma unicamente dai principii di discrezione, dal savio e prudente arbitrio del legislatore, allora confesso che gli antecedenti hanno sull'animo mio una grandissima autorità, perchè trovo in essi la sola norma di fare una legge giusta, conseguente, uguale per tutti; di non introdurre fra i cittadini disparità eguali che avrebbero tutto l'aspetto del capriccio. Ed io vi domando davvero, o signori, in questa specie che cosa diranno i chiamati ai feudi che si trovano al di là del Pò ai quali alcuni mesi sono, un anno fa, una legge abolitiva dei feudi assegnava certi diritti, vedendo che dall'altra parte del Pò si faceva una sorte diversa ad altri chiamati a feudi pure soppressi con altra legge? Se noi la facciamo meno favorevole ai chiamati al di qua del Pò, le lagnanze si sentiranno sovra questa sponda: e secondo me, vengano dall'una o dall'altra sponda, saranno sempre lagnanze che meriteranno grave considerazione, perchè tenderanno ad accusare il legislatore d'inconseguenza, di disformità in fatti intervenuti a piccolo intervallo sullo stesso argomento.

Quindi io credo che degli antecedenti sopra il punto in discussione convenga tenere un alto conto anche perchè, come dimostrerò, essi ebbero già una sanzione in questo medesimo Consesso, nell'occasione solenne in cui si discusse la soppressione dei vincoli dei maggioraschi, delle primogeniture, dei fidecommissi.

Ma occorre che mi trattenga alquanto sopra la differenza che l'onorevole signor Ministro della giustizia ha credute di scorgere tra i feudi lombardi ed i feudi che sono stati avincolati dal Dittatore dell'Emilia e quelli della Sardegna e ancora più tra i feudi e le primogeniture ed i fidecommissi.

Cominciando dai feudi di Sardegna, io credo di poter dichiarare che non si potrebbe forse immaginare un caso che somigli più ai feudi della Lombardia, che quello dei feudi Sardi. E invero in quale condizione erano i feudi della Sardegna nel 1848? Tolta già, come ha bene osservato l'onorevole Guardasigilli, la feudalità signorile, distrutte tutte le prerogative feudali, liquidati i feudi tra il sovrano e i feudatari, erano i beni feudali ridotti ad un capitale, erano ridotti ad un assegna-

mento sul debito pubblico; quest'assegnamento andava soggetto alla trasmissione in linea primogeniale, giacchè quasi tutti i feudi Sardi erano primogeniali, come gli onorevoli Senatori magistrati che appartengono alla Sardegna, e qui seggono, possono renderne testimonianza. Da ciò risulta evidente parità tra i feudi sarli ed i feudi della Lombardia. Anche i feudi di Lombardia sono ridotti a beni che non hanno altro vincolo che quello della trasmissione. Vi si aggiunge quello della reversibilità che in Sardegna già era tolta dal riscatto intervenuto tra il sovrano ed i feudatari. Ebbene! Quando nel 1848 si trattò di sciogliere l'ultima traccia di quei feudi e ridonare alla libertà i capitali feudali, quale compenso si assegnò agli investiti ed ai primi chiamati?

Si fecero, o signori, due parti della proprietà di quei capitali tra l'attual possessore e il primo chiamato. Si eccettuò soltanto un caso, ed è quello in cui l'attual possessore aveva meno di 60 anni; ma come noi non entriamo in questo sistema che tiene conto dell'età dell'investito, così non occorre nemmeno di revocarlo ad esame. Ma si potrebbe obiettare che in Sardegna non si applicò la Calza dunque pienamente alla proposta nostra il caso dei feudi di Sardegna, nè si potrebbe introdurre nella soppressione definitiva dei vincoli feudali di Lombardia un diverso compenso per gli interessati senza applicare norme diverse a casi del tutto simili, senza usare due pesi e due misure dove la ragione non comporta che un peso ed una misura sola.

L'argomento procede con egual vigore quanto ai feudi dell'Emilia, della Marche e dell'Umbria. Là l'abolizione dei feudi è stata pronunziata in termini assoluti; quanto vi era di feudale è stato spazzato dalle leggi del Dittatore e dei Commissarii.

Nella distribuzione dei beni feudali fu applicata la norma che una legge votata dal Parlamento circa l'abolizione dei maggioraschi e delle primogeniture aveva stabilita fin dal 1851.

Non si è creduto di fare differenza tra i beni feudali ed i fidecommissari. Supponete che vi fosse anche ragione di fare una differenza, loosterrei che non essendosi allora fatta in quelle province italiane, a noi non converrebbe l'introdurla in materia del tutto simile in questo momento. Però non regge la supposizione. Io credo di potervi dimostrare che non vi aveva ragione di far alcuna differenza, perchè i beni feudali ridotti alla condizione in cui erano in quei paesi, non distavano in nulla dai fidecommissi; la sola differenza che vi poteva essere, stava nel vincolo di reversibilità a favore del demanio; e siccome a questa reversibilità generosamente rinunzia, almeno in massima, il progetto di legge che discutiamo, così anche questa differenza scompare.

Esaminiamo, se vi piace, quali erano i punti che ravvicinavano i fidecommissi e i feudi. Il titolo della loro costituzione era di eguale natura, poichè io non posso ammettere che il titolo del feudo o della successione feudale stia nella legge: credo che questa sia

una grande inesattezza. Il feudo non è che un contratto che segue tra il concedente del feudo, ossia il signore, ed il feudatario, ossia il primo investito.

Nelle tavole dell'investitura si segnano i patti e le condizioni del feudo, e si stabilisce singolarmente l'ordine della successione dei chiamati. Qual è il titolo costitutivo dei fidecommissi? Esso consiste egualmente in un atto della volontà dell'uomo che determina l'ordine della successione; ma noto questa differenza che in generale il fidecommissario si faceva con atto di ultima volontà, omo su cui la legge vuole esercitare maggior imperio; invece i feudi erano sempre costituiti con atti tra vivi, atti che hanno un carattere il quale difficilmente comporta l'ingerenza del potere legislativo per alterarne o modificarne gli effetti.

La trasmissione ai chiamati si operava adunque nei feudi non *ex lege*, in virtù dell'editto successorio, ma *ex pacto et providentia maiorum*, precisamente come accadeva nei fidecommissi.

So desiderato, o signori, un' autorità di grande momento a questo riguardo, io mi permetterò di citarvi uno dei più grandi giuriconsulti in questa materia, il celebre Du Moulin, del quale i contemporanei dissero, come sapete, che insegnava a tutti e non imparava da nessuno, *qui omnes docet et a nemine doceri potest*. Ebbene, questo insigne giuriconsulto parlando degli effetti, dei caratteri, delle qualità dei feudi, ne pone la prima base, la prima norma nell'atto d'investitura, dicendo: *omnia a pactis et tenore investiturae dependent*.

Vol' vedete da questa massima fondamentale che non in una legge di successione, la quale potrebbe invero essere mutata senza dar motivo di lagnanza, nè diritto di compenso ad alcuno, ma bensì nel fatto dell'uomo, in una disposizione contrattuale, bisogna cercare l'origine dell'istituzione feudale, i suoi effetti, e in particolare l'ordine di vocazione: qui ci troviamo in una parificazione completa tra i feudi ed i fidecommissi, cosicchè non possiamo a loro applicare norme diverse riguardo ai diritti dei chiamati. Altro punto di analogia si desume dalla natura dei beni dei feudi e dei fidecommissi nella Lombardia. La massima parte dei feudi di Lombardia, come vi è noto, sono *oblati* o *emptiati*, il che vuol dire che traggono la loro origine da beni patrimoniali, da beni di quelle famiglie dove il feudo è instituito.

Lo stesso avviene naturalmente dei beni componenti i fidecommissi, che si costituiscono con beni di famiglia; procediamo sempre in una via di parificazione.

Ben esiste un punto dove divergono il feudo e il fidecommissario, ma la divergenza è tale che volge in favore dell'emendamento Lauzi.

Questa divergenza riguarda la natura del dominio dell'investito. Ho detto che nel feudo il possessore non è che un usufruttuario, che non ha parte alcuna del dominio diretto residente presso il signore feudante. Invece nel fidecommissario l'investito, come osservava rettamente l'onorevole Senatore Nardelli, ha il pieno

dominio, il dominio intero dei beni fidecommissari, che deve conservare e trasmettere ai successivi chiamati. Ebbene, a quest'investito di un dominio intero e perfetto, la legge del 1851, votata da questo eminente Consesso, qual compenso accordava? La sola metà della proprietà dei beni che possedeva. E noi ad un investito che non ha che un semplice diritto di usufrutto, il solo godimento, noi accorderemo una misura più ampia, i due terzi dei beni posseduti?

Permettetemi che vi dica che noi non faremo un atto nè equo, nè giusto, nè conveniente.

Parmi di aver dimostrato che la norma da seguirsi in questa materia sia da desumersi dalla equità, che è costante compagna di giustizia, ossia da quei principi che regolano la misura dei compensi in proporzione dei danni sofferti.

Non è quindi nel mezzo, come piace al signor Guardasigilli, ma nella giustizia che noi troveremo il vero in questo argomento.

Ma, come credo d'avervi dimostrato, quegli che soffre veramente il maggior danno dall'abolizione dei feudi è il primo chiamato; ed al danno che gli si ragiona risponde perfettamente il compenso di una metà della nuda proprietà, se, accordandogli questo compenso, noi non facciamo torto a nessuno, non eccettuato l'attuale investito, al quale si fa una larga parte dandogli una metà della nuda proprietà oltre l'usufrutto che possiede; se questo compenso ebbe già la sanzione della nostra legislazione, se l'ottenne in questo medesimo Consesso, se concilia pienamente tutti gli interessi e pubblici e privati, l'abolizione dei feudi coi riguardi dovuti a coloro che al feudo erano chiamati, io ben voglio sperare, o signori, che questa misura di compenso otterrà l'autorevole vostra approvazione.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Io prendo la parola unicamente per aggiungere alcune osservazioni alle molte che sono state, secondo me, vittoriosamente esposte, prima dall'onorevole Senatore Farina, indi dal Senatore Vigliani.

Io era quasi tentato di ringraziare il signor Guardasigilli che dando grandi dimensioni alle obiezioni, ed osservazioni fatte al mio emendamento, avesse quasi ingrandita la piccola dimensione del medesimo; ma non posso in coscienza ringraziarlo, perchè mi avrebbe offerto un combattimento ad armi disuguali; sarebbe venuto con uno spadone dei tempi del Crociato a combattere uno che si presentava con una piccola spada da salotto.

Io non esco dal mio campo, e non ho che un'unica cosa a dire.

Vorrei prendere in parola il signor Ministro quando, e sul principio e sul fine del suo discorso ha detto, che trovava veramente conforme all'equità ed anche alla giustizia, una misura di mezzo tra due punti estremi, il che era la mia tesi. La differenza solamente sta in questo che egli ha preso per estremo ciò che io poneva per punto equidistante. I due punti estremi sono il dar tutto,

o il dar nulla all'attuale investito. Si dirà: chi sogna di dar nulla all'investito? C'è chi lo sogna, o meglio, lo sostiene; ed è con una frase, che mi spiace di usare, perchè sente un poco la dottrina Loiolesca, una opinione probabile.

Dico probabile, giacchè nella petizione dei signori conte Casara e Donato Bolognini che il Senato ha rimandata all'esame dell'ufficio centrale è, con grande corredo di cognizioni teoriche e di erudizione, con bellissima argomentazione, sostenuto il principio che, salvo l'usufrutto che spetta, e che nessuno ha mai inteso pregiudicare, all'attuale investito, la nuda proprietà deve andare interamente ai primi chiamati.

Io rifiuto questo punto estremo, come ho rifiutato l'altro. Questo non è stato mai in discussione; l'altro, in senso mio, era già stato giudicato da un voto precedente del Senato. Posta dunque la cosa, in quanto all'applicazione del principio di equità, in quegli stessi termini cui l'ha posta l'onorevole signor Guardasigilli, di prendere cioè, una media tra i due punti estremi, non posso ammettere per punto estremo la mia proposta; devo prendere quelli che per loro natura sono veramente punti estremi, e quindi prevalendomi del principio posto da lui, credo di poter di nuovo sostenere il mio emendamento, secondo il quale il punto equidistante, il punto in cui si riunisce, si applica veramente il principio di equità, sia quello della metà, per ciascuno. Perciò sostengo ancora il mio emendamento.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Essendomi detto che l'ufficio centrale fu diviso in due opinioni, che cioè, la maggioranza adottò il sistema dal Ministro proposto, e la minoranza il contrario, sostenendo, che la quota da assegnarsi al chiamato o chiamati, al feudo debba essere della metà e non del terzo, a nome della maggioranza, debbo dichiarare che essa si è persuasa della insufficienza dell'assegnamento d'un terzo ai chiamati per quelle medesime ragioni che il Ministro addusse nella relazione che precede il progetto di legge. A tali ragioni però è da aggiungersene un'altra ed è, che il motivo principale determinante la proposta della legge che discutiamo, è l'interesse generale, cioè il pubblico vantaggio e non quello individuale degli investiti dei feudi o chiamati al medesimo, cioè di avincolare i beni, affinché, riunito il dominio utile col dominio diretto, siano più commerciabili; secondo, per renderli più profittevoli all'universale per le maggiori produzioni derivanti da più diligente coltura; terzo, per togliere quella disposizione che regola ancora la successione nei beni feudali, in conseguenza della quale questi sono sottratti alle leggi generali delle successioni. Ora per raggiungere compiutamente tale scopo che è, ripeto, uno scopo sociale, fa mestieri di derogare, di annullare i titoli di costituzione dei feudi, e si considerino costituiti per effetto di legge, o, come sostiene l'onorevole Senatore Vigliani, per contratto, o titoli: che, se non vi fosse un interesse generale rilevantissimo, sarebbero da rispettarsi in tutta

la loro integrità, e finchè arrivi cioè il tempo della devoluzione, non potendosi violare la legge del contratto regolarmente consentito.

Se interviene adunque un motivo di pubblico interesse, il quale imponga che si debba derogare alle condizioni della creazione dei feudi, e dicasi ai patti, è logica il sistema, il quale tende a raggiungere lo scopo il più presto e meglio che sia possibile. Sistema che consisterebbe nel dichiarare puramente e semplicemente cessati i vincoli dei beni feudali; il che farebbe, che gli attuali investiti acquisterebbero la proprietà intera, e potrebbero liberamente disporre della loro totalità, perchè si consoliderebbe coll'usufrutto la proprietà. Dal che ne deriverebbe altresì che le successioni per tali beni avrebbero fin d'ora luogo secondo le regole comuni e generali fra gli eredi dell'attuale possessore. Quindi non è mestieri di analizzare e discutere se i chiamati abbiano dei diritti, o se sieno maggiori od eguali a quelli degli investiti, se si tiene unicamente conto, come a rigor di termini si dovrebbe, dello scopo determinante della legge. Ma siccome tutti riconobbero che se dall'un canto vi è un motivo impellente di pubblica utilità che richiede lo svincolo puro e semplice dei beni a favore del possessore, un altro di paziente equità parla a favore dei chiamati. Così vi è ragione per attribuire una quota ai chiamati: locchè il Senato riconobbe colla reiezione dell'emendamento dell'onorevole Senatore Porro. Ma tuttavolta che si tratta di accordare qualche cosa per solo principio di equità è inutile di parlare di diritti, più e meno estesi, ed ognuno deve fissare la misura di ciò che vuole, concedere a seconda delle proprie convinzioni.

Senatore Farina. Domanda la parola.

Senatore Arnulfo. Per queste ragioni la maggioranza dell'ufficio centrale ha dichiarato fin dall'epoca in cui si trovò divisa dai suoi colleghi, che si sarebbe limitata ad accennare i motivi principali che l'avevano condotta a consentire nella proposta ministeriale, assegnando un terzo ai chiamati, e non la metà, ed avrebbe abbandonato alla sapienza del Senato il pronunciare secondo la propria convinzione, e sto per dire come giurati, relativamente alla quota, cioè se fissare si debba ai chiamati il terzo o la metà.

Premesse queste poche osservazioni, la maggioranza, mentre mantiene l'opinione spiegata nella relazione, conseguente a se stessa, attende che il Senato proambr in via di equità sulle quote.

Senatore Farina. Non è mia intenzione d'intrattenere ancora il Senato di questa discussione, che mi pare già abbastanza chiarita: solo essendovi stata fra quelli che io dissi e quello che asserì l'onorevole Vigliani nella sua splendida orazione, una diversità relativamente al fatto che concerne l'abolizione dei feudi in Sardegna, che io considerava come più estesa che non l'abolizione dei feudi in Lombardia, mi permetto di far presente all'onorevole preopinante che in Sardegna non si abolì soltanto il vincolo dei beni stabili, ma d'ora ancora:

l'esercizio delle banalità, le quali erano conseguenza del diritto feudale; di maniera che sotto questo aspetto si può dire che la legge che concerneva i feudi di Sardegna era alquanto più ampia che l'attuale, e che quindi vi era, come io sostengo, un maggior motivo per dare una indennità più ampia a quelli che vedevano privati ipso facto dalla legge del godimento di un diritto attuale nel caso della Sardegna, che non nel caso presente.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del signor Senatore Lauzi, il quale consiste nel sostituire alle parole *dei due terzi* le parole *della metà*, ed alle parole *dell'altro terzo* quelle *dell'altra metà*.

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.
(Non è approvato).

Leggo l'articolo secondo emendato dall'ufficio centrale:
Art. 2. La piena proprietà dei due terzi dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura, e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo od ai primi chiamati nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto alla investitura durante la loro vita.

Lo metterò ai voti; chi intende approvarlo sorga.

(Approvato)

PROPOSTA DEL SENATORE IMPERIALI.

Senatore Imperiali. Domando scusa se interrompo il Senato in una discussione così importante per fare una proposta: essa sarebbe quella di voler decretare che intervenga una deputazione del Senato all'inaugurazione del monumento Manin.

Io non mi estenderò a far l'elogio di un tal uomo, perchè non sarei da tanto, e perchè non sarebbe il momento; soltanto dirò che fu quello il quale dopo avere sposo tutta la vita per la indipendenza e libertà italiana, c'inviò pel primo dalle rive della Senna il grido di *Viva l'Italia unita con Re Vittorio Emanuele*.

Se il Senato a ciò assente, proporrei di fare un'estrusione a sorte di vari Senatori, per assistere a questa inaugurazione.

Senatore Cibrario. Nella qualità che io rivestiva di Commissario straordinario del Re a Venezia, mi associa alla proposta fatta dall'onorevole mio collega ed amico Senatore Imperiali.

Presidente. Interpellerò il Senato se intende di approvare la proposta del Senatore Imperiali, cui si associa il Senatore Cibrario.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato)

Allora farò immediatamente l'estrazione di 10 Senatori i quali comporranno la Deputazione per assistere a questa inaugurazione. Dico 10, perchè credo, che

questo sia il numero che è stato adottato dall'altra Camera.

Senatore Roncalli Franco. Crederei, che per evitare che si rinnovasse la disgustosa circostanza di ieri, di non essere più in numero, si procedesse prima all'esaurimento della legge che stiamo discutendo, e quindi alla estrazione dei membri che debbono comporre la Deputazione, la quale può essere fatta, ancorchè il Senato non sia in numero.

Presidente. Mi pare che quando si è incominciato un incidente sia di regola esaurirlo.

(Il presidente procede all'estrazione di dieci Senatori che risultano i seguenti: Audiffredi, Chiesi, Moris, Scacchi, Orso Serra, Coccajani, Riberi, Gallina, Musio o De Gasparis).

Essi fanno parte della Deputazione, incaricata di assistere all'inaugurazione del monumento Manin, secondo la proposta dell'onorevole Senatore Imperiali.

**RIPRESA DELLA DISCUSSIONE
SUL MENTOVATO PROGETTO.**

Presidente. Ora continueremo la discussione del progetto.

Senatore Piazza. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Piazza. Io propongo che tra il primo e il secondo alinea di questo articolo, del quale non ho creduto conveniente interrompere la votazione, sia aggiunto il seguente emendamento:

« Per primo o primi chiamati si intendono quelli che sarebbero chiamati al feudo se la morte dell'attuale possessore avvenisse nell'istante stesso dell'attivazione della legge ».

Dal complesso della legge si vede che il primo o i primi chiamati, di cui si parla in questo articolo, non sono i chiamati veri dalla legge feudale, i quali non si possono verificare se non all'istante della morte dell'attuale feudatario. Non trovo però in tutta la legge che i chiamati creati da questa legge per supposizione, i quali possono essere diversi dai chiamati dalla legge feudale, siano abbastanza chiaramente definiti. Bisogna dedurli per induzione, o per argomentazioni di probabilità.

Si vedono esclusi dai chiamati i non nati e i non concepiti e da ciò si argomenta per induzione che per chiamati si intendano quelli che lo sarebbero se l'attuale feudatario morisse quando si pubblica questa legge; perchè non ci sarebbe ragione per escludere i non nati e non concepiti all'epoca dell'attivazione della legge, quando dovesse restare in incerto a cui spetti il terzo, attribuito ai chiamati suo alla morte dell'attuale possessore.

Si legge nell'art. 3 che i primi chiamati possono dimandare la divisione dei feudi, e per argomento di probabilità si dice che devono dunque i chiamati essere accertati durante la vita dell'attuale feudatario, perchè

senza essere accertati non possono né agire, né chiedere divisione.

Ma anche questo argomento non è abbastanza chiaro. In primo luogo, quando all'esclusione dei nati e concepiti non si può da essa abbastanza chiaramente dedurre che i veri chiamati dalla legge feudale, i quali riuniscano anche il requisito voluto da questa legge di esser nati, cioè o concepiti all'epoca della di lei pubblicazione, debbano essere danneggiati e cedere il passo a persone che se morisse oggi il feudatario, sarebbero bensì chiamate, ma che quando si verificherà davvero la morte del feudatario, epoca sola in cui la legge feudale chiama a succedergli, forse non sarebbero chiamate per aver cessato di vivere prima del feudatario stesso.

L'esclusione esplicita di alcuni dei chiamati dalla legge feudale, non solo non esclude, ma conferma la non esclusione degli altri chiamati dalla legge stessa.

Quanto al diritto di divisione attribuito ai chiamati, siccome il diritto di divisione può essere esercitato anche dal curatore di questi beni nel tempo che passa tra la pubblicazione di questa legge e l'accertamento del vero padrone dei medesimi, mi pare che lasci la questione ancor dubbia, o credo che quando si trovassero a fronte i veri chiamati dalla legge feudale, nati o concepiti all'epoca della pubblicazione di questa legge, e i chiamati supposti e dedotti per probabilità e induzione dal complesso di questa legge, si correrebbe pericolo di vedere od attribuire la proprietà ai chiamati vori dalla legge feudale, perchè il giudice durerà fatica a compiere di proprio arbitrio lo spazio che divide le induzioni e le probabilità dalla certezza, ed esiterà prima di dar vita ad un nuovo genere di chiamati che niuna legge ha esplicitamente definiti a danno dei chiamati dalla legge feudale, che quella legge chiaramente definisce e per i quali certamente militano maggiori apparenze di diritti o di giustizia, se non di pubblico interesse.

È per togliere il dubbio che debba rimanere in sospeso la proprietà di questi beni fino all'epoca della morte dell'attuale possessore del feudo, che propongo un emendamento col quale dando una definizione chiara e che non lasci dubbio sull'intenzione della legge attuale, si troncherà la possibilità di litigi che sono sempre spiacevoli e cagione di inutili spese.

Presidente. Leggo il testo dell'aggiunta del Senatore Plezza, che egli si propone di frapporre tra la prima parte, e l'alinea dell'art. 2.

Essa è così redatta:

« Per primo o primi chiamati si intendono quelli che sarebbero chiamati al feudo, se la morte dell'attuale possessore avvenisse nell'istante stesso dell'attuazione della legge ».

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(Apoggiata).

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Plezza.
Ministro di Grazia e Giustizia. Osservo all'onorevole Senatore Plezza paremi ben chiaro il concetto della legge, onde non può sorgere il dubbio a cui accenna.

Che cosa fa la presente legge all'art. 1°? dichiara: « Sono aboliti dal giorno della pubblicazione della presente legge tutti i vincoli feudali, e quindi la libertà dei beni ».

Che cosa avviene, di questi, quando sono per virtù della legge tale fatto consumato? Sono questi beni restituiti a libertà; la legge provvede sulla sorte di essi e dice: « La piena proprietà dei due terzi si consolida negli attuali investiti e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo o primi chiamati nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge ».

Or dunque, si sa chi è il nato od il concepito al tempo della presente legge. Quindi non si ha da aspettare un tempo futuro, non si ha da portare lo sguardo od il pensiero all'epoca in cui morrà il possessore attuale; questo diventa oggi stesso fatto compiuto. Dunque oggi stesso abbiamo di presenza il possessore del feudo, ed abbiamo il nato o concepito, il quale è il chiamato a succedergli. Ond'è che se questo nato o concepito muoia poi o muoia prima dell'attuale possessore ciò non importa; egli ha già acquistato il diritto per ciò stesso, che il giorno in cui la legge entrava in vigore era nato, concepito, chiamato; quindi pare a me che la legge è troppo chiara, perchè vi si aggiunga la definizione dall'onorevole Senatore proposta.

Senatore Plezza. Io prego l'onorevole sig. Ministro di considerare che all'epoca della pubblicazione della legge, non esiste nessun chiamato al feudo, nessuno può asserire di essere il primo chiamato, perchè quello che oggi rappresenterebbe il primo chiamato può morire prima dell'attuale feudatario e non essere mai stato chiamato.

Fino a che il feudatario vive, non esistono chiamati, quelli che potranno diventarlo possono essere molti, e lui che lo sarebbe oggi può scomparire e lasciare il posto ad un altro.

Questa legge intende di creare un nuovo ordine di chiamati, diversi da quelli della legge feudale e considerare come chiamati quelli che sarebbero chiamati, se alla pubblicazione di essa morisse il feudatario; è per esprimere chiaro il concetto di questa legge, che io propongo di dare una definizione chiara ed esplicita di questo nuovo ordine di chiamati creati dalla legge attuale.

Presidente. Ha la parola il Senatore Vigliani.
Senatore Vigliani. L'ufficio centrale non crede di potere accostarsi all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Plezza, poichè gli sembra che la locuzione dello articolo, quale è stata proposta dal Ministero, si presenti abbastanza chiara e precisa, senza che occorra d'introdurvi la spiegazione che vi vorrebbe aggiungere il proponente. Esso sembra preoccuparsi piuttosto del

successore all'attuale investito del feudo, che dei primi chiamati al tempo della emanazione della legge.

Ora un successore, è vero, non può esistere che alla morte dell'attuale possessore; ma la legge non ha dovuto occuparsi e non si occupa se non di chi avrà la qualità di primo chiamato all'epoca della sua pubblicazione; alle persone nate o concepite che hanno tale qualità di primi chiamati riserva la porzione dei beni feudali, che l'art. 2 accenna.

Quindi non sarebbe conforme al vero spirito di questo articolo il preoccuparsi della successione, anzichè della vocazione del feudo.

Credo poi opportuno di aggiungere un'altra considerazione, ed è che la stessa locuzione, che ora si vorrebbe chiarire, è già stata adoperata in altre leggi analoghe, quali sono quella di abolizione dei vincoli fidecommissari e feudali e siccome non ha mai dato luogo a dubbio alcuno nel passato, così dobbiamo credere che non sarà per ingenerare inconvenienti nell'applicazione di questa legge.

Senatore Plezza. Io non insisterò; dico solo che non ammetto la distinzione tra chiamati e successori, poichè sono sinonimi. Non esistono chiamati prima della morte del feudatario, come non esistono di lui successori.

Presidente. Metto ora ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore Plezza.

Chi intende approvarla si alzi.

(Non è approvata).

Darò lettura dell'art. 3.

« Art. 3. La divisione dei beni potrà esser promossa tanto dagli attuali investiti, quanto dai primi chiamati. »
Lo metto ai voti: chi lo approva sorga.

(Approvato).
« Art. 4. Non essendovi al giorno della pubblicazione della presente legge alcun successibile al feudo, né nato, né concepito, la porzione riservata ai primi chiamati si devolverà alle Finanze dello Stato. »

« Però le Finanze più non potranno dopo la pubblicazione di questa legge promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali. »

Senatore Porro. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Porro. Desidero proporre un emendamento in forza del quale rimarrebbe soppresso il primo alinea del paragrafo 4, mantenendosi però in vigore l'alinea secondo introdotto dall'ufficio centrale, con una semplice modificazione, levando la parola però che serve a legarla col primo alinea.

Presidente. Proponendo il Senatore Porro la soppressione della parte prima dell'articolo quarto, io porrò ai voti la parte prima del detto articolo e quelli che intendono di approvare la proposta soppressione, voteranno contro la medesima.

Senatore Porro. Desidero di dire i motivi che mi indussero alla fatta proposta.

Presidente. Allora continui.

Senatore Porro. La prima parte dell'art. 4 fa riserva di una terza parte di beni a favore dello Stato, qualora non si verifici il caso di un successibile nato al feudo: al giorno della pubblicazione della legge.

Questa riserva a favore dello Stato si inseriva in un modo d'appendice al diritto che fu conferito al chiamato nato, diritto che venne con molti argomenti giustificato nella relazione del Ministro e dell'Ufficio centrale.

Ma possiamo noi dire che tanto il diritto dello Stato, quanto il diritto del chiamato provengono dall'identico titolo giuridico? Possiamo noi dire che lo Stato possa vantare di succedere ai beni feudali quale ultimo chiamato, sotto il quale aspetto viene introdotto nel progetto di legge?

Il chiamato ha diritto all'investitura per titolo di successione feudale e lo Stato invece ha il suo diritto non dall'ordine della investitura, ma dal diritto suo premo di reversibilità. Lo Stato non pretende il solo utile dominio del feudo, ma concentra l'utile nel diretto dominio. Ora nelle relazioni sia del Ministro, sia dell'Ufficio centrale furono esposti i motivi per cui nel progetto di legge si credette di abbandonare qualunque diritto di compenso per titolo di reversibilità, e questi motivi non contemplavano soltanto riguardi di convenienza, riguardi di equità, ma riguardi altresì di assoluto diritto e di giustizia.

Infatti nella relazione del Ministro toccandosi sulla natura diversa dei feudi, accennavasi ai rapporti che vi ponno essere tra lo Stato ed il feudatario circa ai feudi emptizii e oblati, che costituiscono il maggior numero dei feudi Lombardi.

Si considerava che la natura di questi feudi imponeva al Governo dei doveri che lo Stato attualmente non corrisponde, non soddisfa, e quindi non era conveniente che lo Stato si riserbasse sui beni, che in origine non furono mai beni dello Stato, diritto alcuno di reversibilità.

Ora io non so comprendere, come si possa adottare la misura dell'abbandono della reversibilità in genere, quando l'eventualità di questa reversibilità è lontana, e mantenerla invece nei casi in cui questa eventualità è prossima.

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Senatore Porro. D'altronde ravviso una precisa identità colle circostanze a cui si deve applicare il disposto di una legge di recente progettata per i maggioraschi e per i fidecommissi. In quella legge appunto si fece la distinzione tra i maggioraschi ed i fidecommissi che erano costituiti con beni appartenenti allo Stato e quelli che erano costituiti da beni di privata proprietà e nel caso di scioglimento, fu proposto che vi fosse una riserva a favore dello Stato, esclusivamente per i maggioraschi e fidecommissi della prima categoria.

Questa tesi fu discussa a lungo negli Uffici; ma quella fu contraria alle pretese dello Stato. Nell'Ufficio centrale, però, a maggioranza d'un voto, prevalse la

opinione la favorevole della potestà dello Stato. Quest'opinione poggia sui risultati della relazione dell'Ufficio centrale, si appoggia a due motivi: l'uno di economica convenienza fondato sulla attuale necessità in cui versa il patrimonio erario, l'altro di opportunità economica.

Lo nome di opportunità questa è di opportunità economica giacchè credo che dove stanno di mezzo titoli di giustizia, non si possono introdurre questi di convenienza economica.

La stessa opportunità nella dichiarazione, che dal momento in cui un feudo è stato investito, non vi ha più pertinenza che si possa legare di simile devoluzione al fisco, questo punto però mi sembra che si possa inserirlo, che la garanzia di successione al feudo nel caso nostro si fonda unicamente sopra un'ipotesi legale che noi siamo costretti a fare per sciogliere in modo deciso quelle leggi vincolanti, ipotesi che può verificarsi in contraddizione ai fatti successivi.

Ma può accadere tanti titoli per respingere come mendace la reversibilità, ove vi fusse in angusto dispendio dell'attuale investito, questa potrebbe elevarsi giusta la garanzia di essere stata spogliata.

Quante sono le ragioni di diritto e di equità che ho creduto mettere innanzi all'appoggio del mio assunto.

Non devo poi tacere che a mio avviso, questi motivi valgono essere appoggiati da tutti quei riguardi di opportunità che debbono per noi confermare alla legge attuale il suo vero e solenne carattere di una legge politica generosa.

In seguito a ciò ho rinvenuto la proposta che venga soppressa il primo alinea dell'art. 4, e che sia ridotto il secondo alinea alle seguenti disposizioni proposte dall'Ufficio centrale, cioè:

Le Feudi non potranno dopo la pubblicazione di questa legge propuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali.

Senatore Vigilant, Relatore. L'ufficio centrale ha esaminato con molta attenzione il punto trattato dall'onorevole Senatore Porro, su cioè la generosità già grande, usata dal Governo in questa legge dovesse essere spinta al segno di abbandonare anche il diritto di reversibilità allorchè lo Stato non si trova in presenza di nessun chiamato al feudo. Egli è sembrato al vostro ufficio che questo abbandono non sarebbe più una generosità, ma una specie di prodigalità; anche lo Stato ha dovere di osservare ciò che Cicerone nei suoi Uffici raccomanda a tutti, la moderazione nelle largizioni.

Se è scaturito il pensiero del Governo di abbandonare la reversibilità ogni volta che si presenta alcuno dei chiamati al feudo, esso però vuol essere mantenuto nei limiti del progetto.

Nessuno degli altri governi che si sono occupati dello svincolamento dei feudi in Lombardia, concepì un progetto nel quale si dimostrasse da parte dello Stato una larghezza, che somigliasse a quella che informa il progetto attuale.

Tutti gli anteriori progetti tenevano più o meno conto del diritto di reversione allo Stato, ed imponevano per lo meno un canone come premio dell'affrancamento in tutti i casi indistintamente, in contemplazione di quel diritto.

Il progetto di cui noi ci occupiamo, priva interamente il fisco del diritto, che è incontestabile, di reversibilità ogni volta che si trova in presenza di un chiamato ancorchè sia lontanissimo dal primo investito, ma quando avvenga che siado estinti interamente i chiamati, perchè mai si pretendere che il pubblico erario sia privato di una parte soltanto di quella sostanza che tutta ad esse sarebbe devoluta? Non esiste nessun interesse, non avvi nessuna ragione avanti cui il fisco si debba in questo caso ritirare.

Ma l'onorevole Senatore Porro, non ha creduto di vedere differenza tra il caso in cui vi sono chiamati, e quello in cui non ve ne esistono. Per verità mi pare assai chiaro, che vi affaccino due differenze capitali.

L'una di ragione privata consiste in ciò, che quando esiste un chiamato ci troviamo in presenza di una persona che merita un particolare riguardo, siccome quella, che era compresa nella vocazione feudale.

L'altra ragione è d'interesse pubblico, e riguarda lo svincolamento dei beni che sarebbe ritardato, ove pendesse il diritto di reversibilità dello Stato fino alla morte dell'investito; nè questo potrebbe essere astretto a soffrire immediatamente la detrazione della parte devoluta all'erario, senza sottoporlo a un'ingiusta diminuzione dei diritti che gli spettano per tutta la sua vita.

Veniva infine invocando l'onorevole Senatore Porro, l'esempio di un progetto di legge stato recentemente presentato al Parlamento dal medesimo Ministro della giustizia, che riguarda l'abolizione dei maggioraschi e fidecommissi, ancora esistenti in alcune provincie italiane.

ivi si è fatta una distinzione, quanto ai maggioraschi tra quelli che sono stati costituiti con beni del Demanio, e quelli che lo furono con beni di famiglia.

Quanto ai primi, si propone in quel progetto la riserva della reversibilità di una parte della dotazione a favore dell'erario in mancanza del chiamato; non così nei secondi. Vorrebbe il Senatore Porro che la stessa distinzione si applicasse ai feudi lombardi eccettuando da ogni reversibilità i feudi oblati od emptiani, siccome quelli che derivarono da beni domestici.

Ma noi facciamo osservare che quei maggioraschi, di cui parla l'accennato progetto di legge, furono, come il Senato non ignora, costituiti in tempi molto a noi prossimi, sicchè riesce facilissimo il determinare i beni che movevano dal Demanio, e che furono convertiti nella loro dotazione.

La cosa corre ben diversa quanto agli antichi feudi di Lombardia; se noi entriamo a cercare la qualità originaria del feudo, e la provenienza dei beni che li costituiscono, ci ingolfiamo in un mare di difficoltà e di incertezze, donde non troveremo il modo di affermare il punto.

Per questo motivo non converrebbe adottare la distinzione che si propone, tra i feudi *proditi*, gli *oblati* e gli *emptiti*; non sarebbe difficile, ma in non pochi casi per mancanza dei documenti distrutti dal tempo, sarebbe del tutto impossibile il determinare la qualità dei singoli feudi.

In presenza di questo stato di cose, ora indispensabile o prudente, lo stabilire una sola regola generale che tutti i feudi comprendesse. Questa regola rispetta largamente la vocazione di tutti i feudi, e rispetta la forma. L'adagio: *facit post omnes*, riservando allo Stato una porzione soltanto di un provento che non gli potrebbe da nessuno essere contrastato.

Non ci possiamo dissimulare, signori, che lo Stato è pur troppo un gran mendico; non gli togliamo adunque quel tenue obolo che questa legge gli riserva dalla distruzione dei feudi.

Senatore Giuliani. Io non mi faccio a contestare i diritti del fisco: io li riconosco, e ammetto che il fisco ha un diritto sui feudi *proditi* ed *emptiti*, perchè acquistati senza pieno possesso; si potrebbe contendere per gli *oblati*; ad ogni modo, siccome non credo siano questi ultimi in grandissimo numero, genericamente riconosco le ragioni della finanza. Non nego punto che il Governo avrebbe potuto mettere una tassa sullo svincolo. Ma una ragione eminentemente politica lo determinò ad abbandonare tale idea, solo riservando la devoluzione in questo caso speciale. Per me preferirei che l'abbandonasse completamente; perchè darebbe così alla legge un'impronta interamente politica, senza carattere di legge economica. Degli esempi analoghi ve ne hanno vari. Vi erano in moltissimi paesi delle regalie, e ve ne erano anche in Lombardia le quali erano state concesse ai feudatari; furono avocate allo Stato: ma di esse alcune il Governo non volle più esercitarle; queste furono abolite completamente ed il fisco rinunciò ad ogni diritto e non si fece rimborsare da nessuno, considerando come compenso all'erario l'utile pubblico, sebbene il vantaggio fosse di date località.

Anche in questo caso si potrebbe considerare che la ragione eminentemente di svincolare i beni si è l'unico motivo che lo muove a fare la legge, anzichè quello di cavarne un qualche lucro diretto. Il vantaggio che non può venire all'erario, lo dissi già altra volta, credo che consista precipuamente nel miglioramento dell'economia generale dello Stato, e nello svincolo dei beni che produce all'erario un largo profitto sulle tasse d'insinuazione, che si moltiplicano grandemente per le traslazioni più frequenti sopra beni lungamente vincolati, che non sopra altri di antico allodio.

Questi sono i motivi che m'indurrebbero a persistere nella mia opinione, ma ve ne sono altri ancora. Io credo che l'intervento del fisco in questa questione sia una grande difficoltà. In una liquidazione, la quale riconosco che deve essere complicata, il fisco porta in simili affari un carattere di grandissimo rigore; ciò è nella sua natura; difficilmente esso transige. Io, come

già dissi, lui vedete molto cause feudali, le quali sono sempre impedito di venir a composizione per l'inflessibilità del fisco. Quindi ne verrà che la liquidazione del patrimonio feudale sarà più difficile.

Faccio poi osservare che il fisco si riserva il diritto sopra un piccolo numero di devoluzioni, e così compie chere alcune questioni e le renderà quasi insolubili a tutto ciò per finire ad avere un scarso numero di devoluzioni, perchè realmente que' feudatari, che non hanno ora alcun successore sono pochissimi, e il ricavo d'un terzo di quei feudi riuscirà a piccolo valore.

Per me avrei volentieri spinto le cose all'estremo.

Ho considerato che l'ufficio centrale si è mosso su di una via più avanzata, perchè intendeva la finanza inferiore, delle ragioni sopra beni feudali che avrebbero potuto verificarsi in addietro a favore del fisco, qualora le cause non siano ancora iniziate e presentando obbligo, procedendo oltre avrei voluto che il fisco rinunciasse anche alle cause già incise, perchè intendo realmente più disturbo che profitto.

Per esempio, in quella causa di devoluzione feudale a cui accennava ieri il Senatore Martignengo, di un feudo il quale è stato venduto forse impropriamente, e che è posseduto da 150 persone, tutta quella insoluta questione è resa difficilissima dall'intervento del fisco. Se il fisco si ritirasse, sarebbero facili le composizioni, e tutto andrebbe a luogo agevolmente.

Ma su di ciò non insisto; rispetto i fatti compiuti ed anche le ragioni che può avere il fisco e per le quali ha vinto la causa: solo vorrei che non promuovesse nuove complicazioni, e per ciò appoggio la proposta dell'onorevole Senatore Porro.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Perchè una legge sia giusta conviene che ella sia conforme in ogni sua parte a quel determinato criterio che l'informa. Noi partiamo dal principio di assegnare, risolti i feudi, i beni in relazione ai diritti.

Quindi bene opportunamente l'onorevole Senatore Ponza Di San Martino ieri l'altro osservava, come, per essere giusti, anche alle Finanze dovrebbero attribuire un compenso per la rinuncia alla reversibilità.

Or bene adunque per seguire cotesto principio, ragione vuole, che dove il feudo cessa, e non vi abbiano nè nati, nè concepiti al tempo in cui la legge avrà effetto, questo terzo si devolva alle finanze in via di reversibilità, come se le finanze medesime fossero, diremmo, un successore chiamato.

Per non dare alle Finanze codesto diritto di reversibilità nella specie concreta, è necessario di fare un dono, ed un dono affatto gratuito, un dono per nulla giustificato.

Accennava l'onorevole Senatore Porro che non sia il caso di attribuire alle Finanze questo diritto, quasi fossero un successore chiamato, in quanto che veramente la natura del loro diritto sia diversa assai da quella del successore chiamato.

« Ben sta, ma egli è un fatto uniforme che si verifica, cioè il trapasso di una proprietà in ragione di un diritto che spetta. »

Osservava l'onorevole Senatore Giulini che questa legge debba avere piuttosto un carattere politico che non economico. È vero; questa legge ha un carattere politico ma nel tempo stesso ne ha pure uno eminentemente economico. Or bene adunque perchè negheremo noi alle Finanze quella parte che in eguale condizione di diritto ad ogni altro sarebbe dovuta?

Pareva pur equo di attribuire un compenso alle Finanze per l'abbandono al suo diritto di reversibilità: e lo schema di legge non ne riserva alcuno.

Propone l'ufficio centrale un emendamento, che leggesi nel capo v. tra dell'art. 4 ed il Governo l'accettò. Pare dunque che dal canto del Governo stesi largheggiato abbastanza, e che se tutti i diritti o pubblici o privati vogliono essere soddisfatti, ragion pure vuole che in conformità anche del criterio che informa la presente legge, non siano le Finanze private di questo terzo. Sarebbe questa una liberalità per nulla giustificata. Vi prego quindi, o signori, perchè vogliate respingere l'emendamento in discorso.

Voci: Ai voti, ai voti.

Presidente. Mettete la prima parte dell'articolo 4 e c. Art. 4. Non essendovi al giorno della pubblicazione

della presente legge alcun successibile al feudo, nè nato, nè concepito, la porzione riservata ai primi chiamati si devolerà alle finanze dello Stato.

Chi approva questa prima parte, sorge.

(Approvato).

Leggo ora la seconda parte: « Per le finanze più non potranno dopo la pubblicazione di questa legge promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali ».

Chi approva questa seconda parte, si compiaccia alzarsi.

(Approvato).

Chi intende di approvare l'art. 4 nel suo complesso, sorge.

(Approvato). Voci. A domani!

Presidente. Domani credo che sarà necessario che il Senato si raduni un po' più presto, atteso che parecchi dei nostri colleghi debbono assistere come membri della deputazione per l'inaugurazione del monumento a Daniele Manin.

Io conseguentemente convoco il Senato domani ad un'ora precisa per la continuazione della discussione del presente progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 5).

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha presentato al Senato il progetto di legge per la riforma della magistratura. Il progetto è diviso in tre parti: la prima riguarda la riforma della magistratura ordinaria, la seconda la riforma della magistratura amministrativa, e la terza la riforma della magistratura di pace. Il progetto è stato discusso e approvato in prima lettura il 15 gennaio 1861.

Il Senato ha discusso il progetto di legge per la riforma della magistratura. Il progetto è stato discusso e approvato in prima lettura il 15 gennaio 1861. Il Senato ha discusso il progetto di legge per la riforma della magistratura amministrativa. Il progetto è stato discusso e approvato in prima lettura il 15 gennaio 1861. Il Senato ha discusso il progetto di legge per la riforma della magistratura di pace. Il progetto è stato discusso e approvato in prima lettura il 15 gennaio 1861.